SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 82**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 aprile 1996, n. 188.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1° e del 4 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni

dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi gia banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1996, n. 98, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 1996 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

Art. 8.

Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2*. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 10.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza

del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto".

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità, stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».

Art. 11.

Servizio di mensa scolastica

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.

Art. 12.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0202

DECRETO-LEGGE 4 aprile 1996, n. **189.**

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro «La Fenice» di Venezia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1° e del 4 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione del teatro «La Fenice»

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice», nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro «La Fenice» e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Acquisizione di contributi privati e pubblici

1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice». Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, così come sostituito dall'articolo 13, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II

Art. 3.

Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Interventi a favore delle persone danneggiate

1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0203

DECRETO-LEGGE 4 aprile 1996, n. 190.

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del prossimo Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di

architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale delle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale delle opere pubbliche e. di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994:

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 19 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 27, 28, 29 e 29-*bis* dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Vigevano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 27, 28, 29 e 29-*bis* dello statuto medesimo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

La Fondazione persegue *finalità* di utilità sociale, *promuovendo l'equilibrato sviluppo socio economico del territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano mediante progetti organici di intervento* preminentemente nei settori *dell'istruzione, dell'arte e cultura e dell'assistenza agli anziani e disabili.*

Comma 2.

La Fondazione, nella realizzazione delle finalità istituzionali, opera preminentemente nei settori:

a) *dell'istruzione scolastica e universitaria, con particolare riguardo alle esigenze di formazione per lo sviluppo delle piccole imprese;*

b) *dell'arte e della cultura, con particolare riguardo agli interventi per i teatri, i musei e per il recupero architettonico e urbano;*

c) *dell'assistenza agli anziani e ai disabili, mediante interventi volti a sostenere l'attività delle strutture socio-assistenziali.*

Comma 3.

Per *il raggiungimento* di tali fini la Fondazione *opera prevalentemente attraverso la realizzazione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.*

Comma 4.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sopperire in maniera organica e programmata alle esigenze di operatività può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o ad organizzazioni di coordinamento, per la realizzazione di progetti comuni che abbiano una particolare valenza sotto il profilo economico e sociale e siano riferiti a fasce di destinatari e/o ad ambiti territoriali particolarmente svantaggiati del Paese.

Comma 5.

Per la realizzazione di tali fini la Fondazione può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune nei limiti di legge e dello statuto.

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo ... *(Omissis)*; può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie *purché mantenga non meno del 5% delle azioni della società conferitaria* e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

Comma 3.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa) devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 5

(Omissis)

Comma 2.

La Fondazione, *finché mantiene una partecipazione nella società conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa), che non potrà essere inferiore al 5%*, accantona una quota pari almeno al *20%* dei proventi e delle rendite di cui alla lettera *a)* del comma precedente ... *(Omissis)*

Comma 3.

La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della *conferitaria e/o* in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Comma 4.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria o *delle società* da essa deriva*te* (per incorporazione, fusione o altra causa) *ed i diritti di opzione sulle medesime, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.* Gli altri eventuali proventi di natura straordinaria ... *(Omissis).*

(Omissis)

Art 8

(Omissis).

Comma 3.

Gli undici consiglieri sono nominati come segue.

(Omissis).

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di *Vigevano*;

(Omissis).

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di *Vigevano*;

cinque dall'Associazione fra le casse di risparmio ... *(Omissis).*

(Omissis).

Comma 6.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro *il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.*

(Omissis).

Art 10

(Omissis).

Comma 2.

I componenti del consiglio scaduti rimangono *nel loro ufficio nel rispetto della normativa vigente in materia di proroga degli organi.*

(Omissis).

Art. 12.

Comma 1.

Al consiglio di amministrazione compete di:

(Omissis).

10) deliberare, sentito il parere del collegio sindacale, l'acquisto e la cessione di azioni della società per azioni derivante per incorporazione, fusione o altra causa, *diretta o indiretta*, dalla società a cui la Fondazione ha conferito l'azienda bancaria;

(Omissis).

13) deliberare sulla *eventuale* costituzione di commissioni *tecniche e scientifiche* consultive, *anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti esterni;*

14) approvare il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale nei settori di intervento e adottare le delibere di cui all'art. 2, comma 3 del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3;

15) deliberare su ogni altro ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 13

(Omissis).

Comma 6.

Le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie, *vengono adottate dal* consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

(Omissis).

Art. 15.

(Omissis).

Comma 5.

Egli può delegare la rappresentanza al vice presidente e ad altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché - d'intesa con il segretario generale - a dipendenti *muniti di apposita procura.*

(Omissis).

Art. 16.

Comma 1.

Il collegio sindacale si compone di tre membri.

Comma 2.

Di essi:

uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza;

gli altri due dall'Associazione tra le casse di risparmio italiane, uno dei due deve *risultare residente* nel comune di Vigevano.

Comma 3.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti *al registro dei revisori contabili* e devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Comma 4.

Se l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro *il termine di proroga previsto dalla legge*, la nomina è demandata, in via esclusiva, al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente perché vi provveda nel più breve tempo possibile.

(Omissis).

Ultimo comma.

Il compenso annuo e la misura del gettone di presenza sono fissati dal consiglio di amministrazione con riferimento alle *vigenti tariffe professionali.*

Art. 17.

Comma 1.

Il segretario generale *è nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di competenza e qualificazione professionale specifiche in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione.*

Comma 2.

Il Consiglio determina il mandato del segretario generale sulla base della sua professionalità, specificandone i compiti.

Art. 18.

Comma 1

Il consiglio di amministrazione può nominare un vice segretario generale, con il compito di sostituire il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

(Omissis).

96A2230

DECRETO 18 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Vista la delibera del 20 ottobre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 (ex art. 37), 39 (ex art. 38) dello statuto, nonché l'inserimento nello stesso degli articoli 37 e 40;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 (ex art. 37), 39 (ex art. 38) dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, nonché l'inserimento nello statuto medesimo degli articoli 37 e 40, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

L'Ente Cassa di risparmio di Orvieto è l'Ente pubblico non *economico* che residua dal conferimento, effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218, .. *(Omissis).*

Comma 2.

L'Ente ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinato dalla *normativa vigente e dal presente statuto.*

Comma 3.

L'Ente ha sede in Orvieto, piazza della Repubblica n. 21, ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Comma 1.

L'Ente, oltre alle originarie finalità di sostenere le categorie sociali più bisognose e di contribuire allo sviluppo economico e *socio-sanitario del territorio* in cui opera, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, *dell'arte, della cultura, privilegiando la propria tradizionale area di presenza ed attività.*

Comma 2.

All'uopo il consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci provvede ad una programmazione pluriennale diretta alla specificazione dei settori di intervento ed alla definizione di propri progetti da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

Comma 3.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Ente può compiere, *in via strumentale* operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Comma 4

In particolare l'Ente, esclusa ogni forma di gestione diretta, può:

a) *promuovere la costituzione o aderire a società e consorzi, provvedendo anche all'acquisizione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, esclusi quelli comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, nonché di enti che svolgono attività strumentali al conseguimento degli scopi statutari;*

b) *promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto privato nell'ambito dei settori di intervento;*

c) *coordinare la propria attività istituzionale con quella di società o altri enti, pubblici o privati, anche al fine di favorire la conservazione e la gestione dei beni culturali presenti nella propria tradizionale zona territoriale d'intervento.*

Comma 5

Il perseguimento delle finalità indicate non deve recare pregiudizio al valore economico del patrimonio dell'Ente

Art. 3

(Omissis).

Comma 2.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria dovrà avvenire nel rispetto *della vigente normativa e dello statuto.*

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota pari *almeno al 10%* dei proventi lordi di cui alla lettera *a)* del comma precedente e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria di cui al primo comma dell'art. 3.

Art. 5.

Comma 1.

I proventi derivanti dalla *eventuale* cessione di azioni della società conferitaria *devono essere investiti nel rispetto della normativa vigente e dello statuto.*

Comma 2.

Gli altri proventi straordinari possono essere impiegati per le destinazioni consentite dalla legge.

Art. 8.

Comma 1.

Il numero massimo dei soci è di *centoventi*, di cui *trentasei* scelti a norma *degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, e gli altri a norma dell'art. 9 dello statuto.*

Comma 2.

Tutti i soci comunque *eletti*, ove non confermati, perdono tale qualità dopo dieci anni ... *(Omissis).*

Art. 9.

Comma 1.

Per gli eletti di competenza diretta dell'assemblea, la qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte *della medesima*, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

(Omissis).

Comma 5.

I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali l'Ente opera *e dei settori d'intervento*. Il comune di Orvieto è socio di diritto.

Comma 6.

Diventano soci di diritto i consiglieri di amministrazione della società conferitaria designati dall'Ente.

Comma 7.

Non possono essere eletti soci:

1) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'Ente *o la società conferitaria* o che abbiano lite vertente con *essi* o che ad *essi* abbiano cagionato danni o perdite;

2) i dipendenti *in servizio presso l'Ente o la società conferitaria;*

3) gli amministratori di enti locali diversi dal comune *di Orvieto*.

Comma 8.

Decadono da soci:

(Omissis).

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai punti 1), 2) e *3)* del comma precedente.

(Omissis).

Comma 10.

La decadenza dalla qualità di socio è *dichiarata* dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 10.

Comma 1.

I restanti *trentasei* soci sono designati da enti ed organismi economico - imprenditoriali *professionali* e da enti territoriali, operando la scelta tra cittadini italiani di piena capacità civile e di indiscussa probità ed onorabilità.

(Omissis).

Art. 11.

Sono invitate a designare persone, entro il dieci per cento dei posti ... *(Omissis).*

(Omissis).

4) Confederazione italiana *agricoltori* - Orvieto;

(Omissis).

Art. 13.

Comma 1.

Sono invitati a designare persone, entro il dieci per cento dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui all'art. 14, i seguenti *comuni* escluso il comune di Orvieto in quanto già rappresentato ai sensi dell'art. 9, *quinto* comma.

(Omissis).

14) *Castiglione in Teverina;*

15) *Lubriano.*

Comma 2.

Senza dover ricorrere a modifica statutaria, saranno inseriti nel predetto elenco, a seguito di delibera consiliare, tutti i comuni in cui la società conferitaria avrà aperto sportelli bancari.

Art. 14.

Comma 1.

Ogni anno, il consiglio di amministrazione, *determinato* il numero dei *posti disponibili*, invita, nell'ordine, gli enti e gli organismi economico-imprenditoriali, gli organismi professionali e gli enti locali territoriali a designare una *terna di nominativi per ciascheduno dei posti vacanti.*

(Omissis).

Art. 15.

Comma 1.

Con le designazioni, sono indicati i requisiti posseduti *dai soggetti compresi nella terna.*

Comma 2.

Il consiglio di amministrazione accerta il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 9 e 10 e provvede alla nomina *nell'ambito dei nominativi indicati nella terna.*

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

Comma 2.

Nessuno può avere più di *una delega.*

Art. 18.

(Omissis).

Comma 2.

L'assemblea, inoltre, *delibera* sulle modifiche *statutarie sottoposte* al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci.

Comma 3.

L'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria, la liquidazione dell'Ente, sono deliberati, su proposta del consiglio di ***amministrazione, dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.***

Comma 4.

L'assemblea esprime parere, *su richiesta del consiglio,* ***in ordine*** *ad incorporazioni e fusioni.*

Art. 20.

Comma 1.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono **presenti o rappresentati almeno la metà dei** soci; in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno *trenta* soci.

(Omissis).

Comma 3

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9 ***e dall'art 18, penultimo comma,*** **sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità** prevale il voto di chi **presiede l'adunanza.**

(Omissis).

Art. 21

(Omissis)

Comma 2

I membri del consiglio **sono eletti dall'assemblea** *tra* **i soci e devono** essere scelti *secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una specifica esperienza di almeno cinque anni nei settori d'intervento istituzionale dell'Ente quali amministratori ovvero operatori a livello dirigenziale in enti pubblici o privati, ovvero tra i soggetti esperti nei settori medesimi in quanto docenti universitari di* ***materie giuridiche o economiche, nonché fra professionisti ed imprenditori che abbiano operato in modo qualificato per almeno cinque anni nell'area di intervento dell'Ente***

(Omissis)

Art. 22

Comma 1

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, e **se** *eletti* **decadono dalla carica, coloro che, in qualsiasi momento vengano a** trovarsi in una delle cause impeditive alla *elezione* a **socio di cui all'art. 9,** *nonché il coniuge di dipendente in servizio presso l'Ente o la società conferitaria ed i loro parenti sino al secondo grado incluso.*

(Omissis)

Comma 3

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non può essere rieletto nel *quinquennio* successivo

(Omissis)

Art. 23

Comma 1

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili *solo per un secondo mandato consecutivo*

Comma 2

I membri del consiglio scaduti rimangono in carica fino all'entrata **in carica dei loro successori,** *fermo restando il rispetto della normativa in tema di prorogatio*

Comma 3

I membri *eletti* in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Tale *elezione* in sostituzione non viene computata ai **fini della** rieleggibilità

Comma 4.

Il precetto, di cui al precedente comma, si applica anche al presidente, al vice presidente così eletti in sostituzione di altro presidente o vice *presidente, decaduto, dimesso o deceduto*

Art. 24

Comma 1

Al presidente, al vice presidente e ai **membri del consiglio di** amministrazione nonché ai **membri del collegio sindacale spetta** un'indennità di carica e la medaglia di presenza, per la **partecipazione** alle riunioni degli organi collegiali, *e per lo svolgimento di altre attività istituzionali,* nella misura *stabilita dall'assemblea dei soci*

(Omissis).

Art. 25

Comma 1

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, *su quelle materie non rimesse dalla legge e dallo* ***statuto alla specifica competenza di altro organo***

Comma 2

Inoltre il consiglio delibera

1) sulle *proposte di modifica statutaria,*

2) *sulle proposte di acquisto o cessione di azioni* ***della*** *società conferitaria;*

3) sulla elezione del presidente e del vice presidente;

4) *sulla programmazione pluriennale dell'attività d'intervento dell'Ente,*

5) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio,

6) **sulla decadenza di soci, consiglieri e sindaci;**

7) sull'affidamento di incarichi ad esperti ***esterni*** *o sulla costituzione di commissioni tecniche, composte da amministratori e integrate da esperti, aventi specifica professionalità, per la valutazione di* ***progetti di particolare complessità.***

Comma 3.

Il consiglio di amministrazione, mediante un apposito nucleo di *valutazione* ***composto da cinque consiglieri, provvede all'istruttoria dei*** *progetti, ponderando le erogazioni secondo criteri e metodologie disciplinati da norme regolamentari, in attuazione del precetto di cui* ***all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241.***

Comma 4

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il consiglio di amministrazione può strutturarsi in comitati o ***commissioni da tre a cinque membri,*** *cui sono demandate, non solo in via istruttoria, specifiche competenze* ***consiliari In particolare,*** *mediante la istituzione di un comitato paritetico* ***con la*** *società conferitaria, verrà così curato un costante rapporto di* ***informazione*** *sulla strategia delle gestioni aziendali, acquisendo* ***periodicamente*** *i dati essenziali relativi agli* ***sviluppi dell'attività*** *della impresa bancaria*

Art. 27

Comma 1

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando è **presente la maggioranza** ***assoluta*** **dei componenti in carica:** ***nel*** *computo della maggioranza non si tiene conto* ***dei*** *consiglieri che abbiano giustificato presso la presidenza la loro assenza*

Comma 2

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, *dal vice presidente*

(Omissis)

Comma 5.

La funzione di segretario della adunanza è svolta dal *segretario generale di cui all'art. 31, se nominato. In caso di mancata nomina ovvero nell'ipotesi di assenza od impedimento, la funzione di segretario è svolta dal direttore generale della società conferitaria ovvero, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio.*

Comma 6.

Il presidente e il segretario sottoscrivono il verbale della seduta.

Art. 28.

(Omissis).

Comma 9.

Nei casi di improrogabile urgenza il presidente, sentito il *segretario generale*, potrà adottare ogni provvedimento necessario, *di competenza consiliare, sottoponendolo a ratifica nella prima adunanza del consiglio di amministrazione.*

Art. 29.

Comma 1.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi *e due supplenti eletti* dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica un *quinquennio e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo. I membri supplenti subentrano in sostituzione dei sindaci deceduti, dimessi o decaduti, rimanendo in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.*

(Omissis).

Comma 3.

Almeno uno dei sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro *dei revisori contabili*. Il sindaco iscritto assume la presidenza del collegio; se fanno parte del collegio più iscritti assume la presidenza il più anziano di ... *(Omissis).*

Comma 4.

Il collegio sindacale redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, *che sono allegate al relativo bilancio.*

Comma 5.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2403, quarto e quinto comma, 2404, primo e terzo comma, codice civile.

Comma 6.

I sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni dei comitati e commissioni consiliari.

Art. 30.

(Omissis).

Comma 2.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere *rieletto* nel *quinquennio* successivo.

Art. 31.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario generale, determinando un suo eventuale compenso, per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e la sovrintendenza dell'attività corrente, fornendo all'uopo la dovuta collaborazione al presidente.

Comma 2.

Il presidente può conferire al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione *di determinate delibere*, nonché per la firma della *corrispondenza* e dei documenti *relativi all'*ordinaria attività dell'Ente.

Comma 3.

Il segretario generale non può essere un socio; finché l'Ente controlla la società conferitaria, di cui all'art. 1 dello statuto, le funzioni di segretario generale sono svolte dal direttore generale della società conferitaria.

Art. 33.

L'Ente, oltre che *del* direttore generale della società conferitaria di cui all'art. 1, di norma si avvale di personale comandato dal*la* società controllata fin tanto che ne ha il controllo, ma in caso di comprovata necessità può anche avere proprio personale, il cui rapporto è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 34.

L'Ente, per l'esercizio della propria attività, *ha sede in* Orvieto, piazza della Repubblica, n. 21.

Art. 35.

(Omissis).

Comma 2.

La liquidazione può altresì essere disposta allorché *la* motivata richiesta *sia deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18, penultimo comma, dello statuto.*

(Omissis).

Art. 36.

I titolari delle cariche amministrative e di controllo sono soggetti al regime delle incompatibilità previste *dalla normativa vigente e dal presente statuto: deroghe alla incompatibilità potranno essere adottate qualora consentite dalla normativa.*

Art. 37.

In forza dei principi della trasparenza e della pubblicità della gestione amministrativa, l'Ente mediante appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, provvederà a dare applicazione alla normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi ed alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze economiche.

Art. 38 (ex art. 37)

I membri del consiglio di amministrazione di nomina governativa, ancora in servizio alla data del 18 giugno 1995, rimangono in carica, anche se in una qualifica diversa da quella originaria, sino all'esaurimento del mandato.

A loro richiesta, il consiglio di amministrazione può anticiparne la scadenza con la scadenza di tutto l'organo consiliare ovvero di taluni altri consiglieri.

Art. 39 (ex art. 38)

(Omissis).

Comma 2.

Nel caso che entro sette anni dal conferimento di cui all'art. 1 i soci *eletti* a norma degli articoli 10-13 non saranno di numero pari a *trentasei*, si procederà, in deroga all'art. 8, comma 1, alla *elezione* di soci secondo le procedure indicate dai citati articoli 10-13, in modo che essi complessivamente risultino pari al trenta per cento dei soci *eletti* a norma dell'art. 9, *in applicazione dell'art. 10, secondo comma.*

Comma 3.

Il numero massimo dei soci, previsto dalla modifica introdotta dal precedente art. 8, primo comma, sarà raggiunto con gradualità nell'arco di almeno cinque anni dalla entrata in vigore del presente statuto.

Art. 40.

I membri del collegio sindacale, in servizio alla data del 18 giugno 1995, rimangono in carica sino all'esaurimento del loro mandato triennale.

96A2231

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 febbraio 1996.

Modalità di versamento del contributo dello 0,5 per mille destinato alle maggiori esigenze connesse allo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, previsto dal comma 8 dell'art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1996, serie generale n. 20;

Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 16 del citato decreto-legge, il quale dispone che: «Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata, anche ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuta l'opportunità di dover provvedere alla regolamentazione delle modalità di versamento del detto contributo dovuto dai soggetti committenti i progetti di opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale come sopra identificati nonché a fissare il termine entro il quale debbono essere effettuati i medesimi versamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ciascun progetto di opera che rientri nel campo di applicazione del comma 8 dell'art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, la misura del contributo è calcolata dal committente sulla base del valore progettuale dichiarato, la cui comunicazione al Ministero dell'ambiente, con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, costituisce parte integrante della documentazione degli studi di impatto.

2. Le somme relative al contributo di cui al comma 1 sono imputate al capo XXXII, capitolo 2592, art. 7, dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per i progetti di opere di cui al comma 1, per i quali — alla data di entrata in vigore del presente decreto — sia già in corso il procedimento di sottoposizione a valutazione dell'impatto ambientale, il termine per l'effettuazione dei versamenti è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i progetti di opere, per i quali la valutazione d'impatto ambientale verrà richiesta successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il termine di effettuazione del versamento è di trenta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dell'ambiente, da parte del committente, di ciascun progetto con la richiesta di sottoposizione a pronuncia di compatibilità ambientale.

4. I soggetti tenuti al versamento, entro dieci giorni dall'effettuazione del medesimo, comunicano al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo contestualmente alla comunicazione copia della quietanza rilasciata dalla competente sezione di Tesoreria o della ricevuta di c/c postale, che ne attesti la data e la misura dell'importo. Sulle quietanze deve essere indicata in maniera specifica la causale del versamento con il riferimento puntuale della disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema qui di seguito riportato:

CAUSALE DEL VERSAMENTO
Progetto di opera:
Denominazione:
Comune/i:
Trasmessa il:
Contributo per la valutazione di impatto ambientale, previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 18

96A2232

DECRETO 26 marzo 1996.

Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge n. 549 del 28 dicembre 1993, concernente «Misure a tutela dell'ozono e dell'ambiente» e il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 3093/94, adottato con la base giuridica dell'art. 130 S del trattato di Roma;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, che modifica la legge n. 549 del 28 dicembre 1993;

Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130 T del trattato di Roma;

Considerato inoltre che il controllo delle sostanze pericolose, con particolare riferimento agli halons, al bromuro di metile ed agli idroclorofluorocarburi con alto potenziale di distruzione dell'ozono, appare necessario anche sulla base degli ultimi rapporti dello Scientific Assessment Panel del Protocollo di Montreal;

Viste le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea del 6 ottobre 1995;

Viste le conclusioni della VII Conferenza delle parti del Protocollo di Montreal, tenutasi a Vienna il 7 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. È applicato il regolamento europeo 3093/1994, integrato dalle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 130 T del trattato di Roma.

Art. 2.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto è vietato l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993:

a) negli apparecchi ed impianti venduti ed installati a decorrere dal 31 marzo 1996;

b) in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1° gennaio 1999 ovvero precedentemente:

a decorrere dalla data di effettuazione del primo eventuale collaudo, posteriore al 31 marzo 1996, richiesto da specifiche normative o leggi;

a decorrere dalla data della prima eventuale ricarica che si renda necessaria dopo il 31 marzo 1996.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano ad apparecchi ed impianti destinati ai seguenti usi critici:

i) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;

ii) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;

iii) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;

iv) protezione delle piattaforme petrolifere.

2. La lista di cui al comma precedente sarà aggiornata periodicamente tenendo conto della eventuale disponibilità di nuovi prodotti o tecnologie.

Art. 4.

1. È consentito l'uso in impianti antincendio fissi, di inertizzazione, negli impianti veicolati e negli estintori portatili e carrellati, di qualunque sostanza gassosa — di cui alla tabella B, b), Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per le quali tale uso è considerato essenziale — i cui valori massimi di indice di effetto serra (GWP- orizzonte 100 anni), di permanenza in atmosfera (ALT) e di impoverimento dello strato di ozono (ODP-model derived), non superino rispettivamente 3400, 42 anni e 0.065.

2. L'uso di agenti gassosi antincendio di cui alla tabella B, b) Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per la sostituzione degli halons in impianti antincendio e di inertizzazione, ed in estintori portatili e carrellati, aventi valori di GWP, ODP e ALT superiori ai valori indicati al precedente comma, deve essere limitato a quelle applicazioni per le quali non sono disponibili altri prodotti sostitutivi o tecnologie alternative.

A tal fine le aziende produttrici o installatrici di impianti anticendio nonché quelle produttrici di estintori portatili e carrellati, che vogliano utilizzare tali agenti, devono inviare al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria una comunicazione corredata di idonea documentazione riguardante le quantità che si intendono utilizzare e la valutazione dell'impatto ambientale globale dell'agente estinguente, anche utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli di cui al comma 1, purché adottati da enti nazionali e agenzie di certificazione operanti nei paesi appartenenti all'area OECD, nonché attestare l'impossibilità al ricorso di prodotti alternativi.

Al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, è attribuita la facoltà di sospendere l'utilizzo degli agenti qualora — a seguito di controlli — la documentazione risulti incompleta o non corrispondente ai dati caratteristici dell'estinguente utilizzato.

Art. 5.

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga una quantità qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab. A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantità non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando quantità e tipologia dei prodotti posseduti.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, indicandone quantità e tipologia.

Art. 6.

1. I produttori e gli importatori di sostanze sostitutive di quelle di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, singolarmente o in associazione tra loro e/o con altri operatori del settore, specializzati nell'installazione di apparecchi e impianti antincendio, sono tenuti a concludere accordi di programma, finalizzati alla:

a) istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) raccolta delle sostanze di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993.

2. La creazione dei centri di raccolta dovrà essere comunicata ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dalla loro costituzione.

3. I centri di raccolta dovranno analiticamente e tempestivamente comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria:

le quantità di sostanze in ingresso per tipo e la loro provenienza;

le quantità di sostanze in uscita per tipo e la loro destinazione. Nel caso di avvio a distruzione, dovrà essere richiesta, a chi provveda alla stessa, attestazione di avvenuta eliminazione da inviare in copia ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

4. All'atto della costituzione e poi trimestralmente, ogni 1° gennaio, aprile, luglio e ottobre, i centri di raccolta dovranno comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria le quantità in giacenza per tipo di sostanza, anche se uguali a zero.

5. Chiunque utilizzi le sostanze della tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 3, punto 1, del presente decreto, prelevandolo dai centri di raccolta, dovrà farsi carico dei costi necessari al loro riciclo o rimessa a titolo.

6. Le quantità necessarie di sostanze di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, e il numero di anni per i quali dovrà essere garantito il soddisfacimento degli usi critici sarà stabilito dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai legittimi intestatari degli stessi.

7. I costi della distruzione delle sostanze di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, eccedenti gli usi critici, ordinata dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, saranno a carico dei centri di raccolta, costituiti da imprese che abbiano provveduto a ritirarle, previa fornitura di sostanze sostitutive ammesse. Le sostanze di cui alla tabella *A* - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, che non venissero sostituite per dismissione dell'impianto o altra causa, dovranno essere comunque conferite ai centri di raccolta che potranno esportarle nei paesi di cui ex art. 5 del Protocollo di Montreal, per impieghi critici consentiti, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

8. I centri di raccolta dovranno sottoporre ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, per l'approvazione:

le procedure per la raccolta delle sostanze lesive;

le procedure per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa a titolo delle sostanze lesive;

i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla;

i criteri dell'addestramento e il tipo di formazione del personale addetto;

le tecniche di distruzione e chi procederà alla stessa.

Art. 7.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente decreto, la produzione e il consumo del bromuro di metile sono ridotte, rispetto ai livelli del 1991, nella misura del 25% entro il 1° gennaio 1998, del 50% entro il 1° gennaio 2005, del 100% entro il 1° gennaio 2010.

Art. 8.

1. Entro il 31 dicembre 1996, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli usi critici del bromuro di metile in agricoltura per i quali sono concesse deroghe rispetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10:

il consumo degli idroclorofluorocarburi per aerosol e schiume flessibili è vietato a partire dal 1° gennaio 1996;

il consumo degli idroclorofluorocarburi con ODP superiore a 0.065 è vietato a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 10.

1. Entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli usi essenziali degli idroclorofluorocarburi per i quali sono concesse deroghe rispetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 40

96A2262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 30 marzo 1996, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il sig. Olivier Dupuis, candidato nella lista Pannella-Riformatori, per la III Circoscrizione Italia centrale al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Giacinto Pannella (detto Marco).

96A2233

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41 recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli»

Il decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1996.

96A2200

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 42, recante: «Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica».

Il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 42, recante: «Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1996.

96A2201

Mancata conversione del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante: «Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano».

Il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante: «Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996.

96A2202

Mancata conversione del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante: «Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali».

Il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante: «Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996.

96A2203

Mancata conversione del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto».

Il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1996.

96A2204

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Santa Lucia di Piave

Con decreto 24 ottobre 1995, n TA-409, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappale n. 245, di superficie di Ha 0.03.50, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 febbraio 1992, in scala 1 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto

96A2236

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Amaro

Con decreto 19 aprile 1995, n. TA-96/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni, siti in comune di Amaro (Udine), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappali n. 25 e n. 26, della superficie complessiva di Ha 16 62 75, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato in data settembre 1994, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto

96A2237

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione della varietà di fagiolo di Spagna denominata «Lucisa Peaqua» nei registri delle varietà di specie di piante ortive

Con decreto ministeriale 5 marzo 1996 è stata iscritta nei registri delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, la varietà di fagiolo di Spagna denominata «Lucisa Peaqua», la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero

96A2238

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, in Padova

Con decreto ministeriale del 6 febbraio 1996 registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 marzo 1996 al n. 96, è stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 1, dello statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, con sede in Padova.

96A2239

Autorizzazione all'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici «B. Lavagnini» ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1996 registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 marzo 1996 al n. 94, l'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici «B Lavagnini» è autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Evanthia Pavlaki.

96A2240

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto scientifico di chimica e biochimica «G. Ronzoni», in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.12.211/2431 del 14 settembre 1995 l'Istituto scientifico di chimica e biochimica «G. Ronzoni», con sede in Milano, è stato autorizzato, fatti salvi i diritti dei terzi, ad accettare un legato disposto dalla sig.ra Consuelo Braga consistente nella somma di denaro di L 50 000 000.

96A2241

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente la concessione mineraria per feldspati denominata «Torre d'Ischia» in territorio del comune di Vejano

Con decreto distrettuale del 25 gennaio 1996 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, con relativo disciplinare del 15 gennaio 1996, viene accordata alla Italchamotte S.r l., con sede e domicilio fiscale in Castel S. Elia (Viterbo), c.a p. 01030, loc. Perazzeto s n.c., la concessione mineraria per feldspati denominata «Torre d'Ischia», in territorio del comune di Vejano (Viterbo) per la durata di anni venti e dell'area di complessivi Ha 56 28 70

96A2242

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «42 CB»

Ai sensi dell'art 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 6 marzo 1996, è stato riattribuito il marchio di identificazione «42 CB», alla ditta Di Iorio Giuseppe, con sede in Campobasso, via Cardarelli n. 29, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento

96A2243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Raffaello III» a r.l., in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Raffaello III» a r.l., con sede in Roma, costituita il 21 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Antonio Falce, ed è stato nominato commissariato governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Francesco Caforio.

96A2244

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare M11E - Psicologia clinica - per la disciplina «Psicologia clinica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A2245

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, con deliberazione n. 18 del 19 febbraio 1996, ha nominato il segretario generale, dott. Giovanni Campanaro, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predeto art. 8.

96A2246

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 29 settembre 1995 concernente: «Adozione di regole tecniche comuni per l'approvazione delle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 9, seconda colonna, all'art. 1, primo comma, dove è scritto: «... operanti nella banda di frequenza 1880-*1990 Mhz*.», leggasi: «... operanti nella banda di frequenza 1880-*1900 MHz*.».

96A2249

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1996 concernente: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, nona e decima tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 30 marzo 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 23, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, quarto rigo, dove è scritto: «... all'art. 2 della legge 6 agosto *1996*, n. 651, ...», leggasi: «... all'art. 2 della legge 6 agosto *1966*, n. 651, ...».

96A2247

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1996 concernente: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, nona e decima tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 30 marzo 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 25, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, quarto rigo, dove è scritto: «... all'art. 2 della legge 6 agosto *1996*, n. 651, ...», leggasi: «... all'art. 2 della legge 6 agosto *1966*, n. 651, ...».

96A2248

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 novembre 1995 concernente: «Decadenza di progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1996).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 26 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decadenza di progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.», leggasi: «Decadenza di progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. *(Deliberazione n. 632)*»;

inoltre, a pag. 26, seconda colonna, al nono rigo, dove è scritto: «Prat. n 55557 Bio Rad S.r.l. - Segrate (Milano)», leggasi: «Prat. n. 55557 Bio Rad *S.P.D.* S.r.l. - Segrate (Milano)».

96A2226

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 novembre 1995 concernente: «Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 644/1995)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della citata *Gazzetta Ufficiale*:

a pag. 42, prima colonna, secondo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio *1982*) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile *1944*);», leggasi: «... 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio *1983*) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile *1994*);»; nella stessa pagina, stessa colonna, undicesimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge n. 104 del 7 aprile *19955* ...», leggasi: «Vista la legge n. 104 del 7 aprile *1995* ...»;

a pag. 43, prima colonna, al trentunesimo rigo, dove è scritto: «... determinato in misura comunque non superiore al *65,0%*, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.», leggasi: «... determinato in misura comunque non superiore al *60,0%*, per la quota non eleggibile. ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.»;

a pag. 44, prima colonna, al settimo rigo, dove è scritto: «Durata e data di inizio: 5 anni dal 15 *novembre* 1993.», leggasi: «Durata e data di inizio: 5 anni dal 15 *settembre* 1993.»; alla stessa pagina, stessa colonna, al quarantaquattresimo rigo, dove è scritto: «... determinato comunque in misura non superiore al *65,0%* dei costi ammessi.», leggasi: «... determinato comunque in misura non superiore al *60,0%* dei costi ammessi.».

96A2227

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189